



Berna, 22 novembre 2023

Modernizzazione della vigilanza Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) e di altre ordinanze

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Incarto: 031.3-1219/34/8/10



Indice

1.	Situazione iniziale	3
2.	Oggetto.....	3
3.	Procedura di consultazione	3
4.	Principali risultati della procedura di consultazione.....	4
4.1.	L'avamprogetto nel suo complesso.....	4
4.1.1.	Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro	4
4.1.2.	Ottimizzazione nel 2° pilastro	5
4.2.	Modifica dell'OAVS	6
4.2.1.	Organizzazione dell'istituto delle assicurazioni sociali (art. 108a)	6
4.2.2.	Commissione amministrativa (art. 109a).....	7
4.2.3.	Sistema d'informazione per la trasmissione di moduli (art. 141 ^{sexies})	8
4.2.4.	Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d'informazione (art. 141 ^{septies})	8
4.2.5.	Conto d'amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali (art. 155a)	9
4.2.6.	Assunzione delle spese per i sistemi d'informazione (art. 211 ^{quinquies})	10
4.2.7.	Diversi	11
4.3.	Ordinanza sui revisori	14
4.4.	Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA).....	15
4.5.	Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond).....	15
4.6.	Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP»	15
4.6.1.	Finanziamento dello scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 12b)	15
4.6.2.	Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 12c)	16
4.6.3.	Sistema di contribuzione (art. 14 cpv. 1 ^{bis}).....	17
4.7.	Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1).....	17
4.7.1.	Elenco degli istituti soggetti a vigilanza (art. 3 cpv. 3)	17
4.7.2.	Costi (art. 6 cpv. 3)	17
4.7.3.	Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza (art. 7)	18
4.8.	Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)	19
4.8.1.	Osservazioni generali.....	19
4.8.2.	Netta preponderanza di beneficiari di rendite (art. 17).....	19
4.8.3.	Finanziamento sufficiente (art. 17a).....	20

1. Situazione iniziale

In occasione della votazione finale del 17 giugno 2022, il Parlamento ha adottato la modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)¹ (modernizzazione della vigilanza)². Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022. Il progetto di modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro e di ottimizzazione della vigilanza nel 2° pilastro è teso a rafforzare e a modernizzare l'attività di vigilanza sugli organi esecutivi. Nella prospettiva di un'entrata in vigore al 1° gennaio 2024, il Consiglio federale ha preparato le disposizioni d'esecuzione necessarie e le ha poste in consultazione presso le cerchie interessate.

2. Oggetto

Nel 1° pilastro, la vigilanza deve essere maggiormente incentrata sui rischi. Le disposizioni d'esecuzione proposte riguardano in particolare i requisiti per l'istituzione di sistemi di gestione dei rischi, sistemi di gestione della qualità e sistemi di controllo interno. Precisano inoltre i compiti e le responsabilità dell'autorità di vigilanza. Il progetto definisce anche i requisiti in materia di indipendenza e integrità degli organi esecutivi in modo da garantire un buon governo d'impresa. Per quanto concerne i sistemi d'informazione, intende garantire la sicurezza delle informazioni e la protezione dei dati. Infine disciplina il finanziamento dello sviluppo e della gestione di sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale.

Nel 2° pilastro, le disposizioni d'esecuzione proposte specificano in particolare i compiti dei periti in materia di previdenza professionale e disciplinano le condizioni per il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite.

Per il resto, il progetto contempla le modifiche d'ordinanza necessarie all'attuazione della legge federale del 18 marzo 2022 sulla lotta contro l'abuso del fallimento³.

3. Procedura di consultazione

La procedura di consultazione si è svolta dal 19 aprile 2023 al 12 luglio 2023. Sono stati invitati ad esprimersi in merito i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell'economia nonché altre organizzazioni e organi esecutivi interessati.

Degli 88 destinatari della consultazione, 50 hanno trasmesso una risposta al Dipartimento federale dell'interno. In totale sono pervenuti 56 pareri da parte delle organizzazioni e persone seguenti:

- tutti i Cantoni;
- 4 degli 11 partiti politici consultati: il Centro, PLR, PSS, UDC;
- 4 delle 8 associazioni mantello dell'economia consultate: economiesuisse, USI, USAM, USS;
- 14 dei 39 organi esecutivi e organizzazioni consultati;
- 6 altri interessati.

L'elenco dei partecipanti (con le abbreviazioni utilizzate nel rapporto) è riportato in allegato.

¹ RS 831.10

² FF 2022 1563

³ FF 2022 702

Il presente rapporto riassume i risultati della procedura di consultazione. I pareri dei destinatari ufficiali e quelli spontanei sono pubblicati sul sito web della Confederazione⁴.

Diversi Cantoni fanno ampio riferimento al parere di **CCCC/ACCP/CUAI**. **BL**, **GR** e **ZH** condividono quello del loro istituto delle assicurazioni sociali (IAS). Per facilitare la lettura, questi pareri sono per lo più presentati congiuntamente in forma sintetica.

4. Principali risultati della procedura di consultazione

4.1. L'avamprogetto nel suo complesso

4.1.1. Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro

Cantoni e organi esecutivi

Tutti i Cantoni, tranne TG, approvano le modifiche proposte, fatte salve alcune critiche e richieste di modifiche.

Undici Cantoni (**BL**, **GL**, **GR**, **JU**, **NW**, **OW**, **SG**, **SO**, **VS**, **ZG**, **ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI** si rammaricano per il fatto che le casse di compensazione, gli uffici AI e gli IAS non siano stati consultati nell'ambito dei lavori preparatori. **AR** approva per principio le modifiche proposte per le diverse ordinanze e rinuncia a presentare un parere dettagliato. **BE** è dell'avviso che il progetto tenga conto in misura sufficiente del federalismo e permetta agli organi esecutivi di adeguare l'attuazione delle nuove disposizioni in funzione delle loro dimensioni, della loro struttura e delle loro esigenze.

TG non può approvare l'ordinanza così come proposta, in quanto ritiene che presenti importanti lacune.

BL, **GR**, **SO**, **VS** e **ZH** ricordano che la sicurezza sociale ha una grande importanza economica e sociale. Sottolineano che la popolazione e l'economia hanno a disposizione organi esecutivi competenti e orientati ai servizi per tutti i compiti del 1° pilastro. Rilevano inoltre che gli organi esecutivi adempiono altri compiti impegnativi nel settore delle assicurazioni sociali. **BL**, **GE**, **GL**, **GR**, **OW**, **SO** e **ZH** aggiungono che negli scorsi anni gli organi esecutivi cantonali hanno dato prova di un'innegabile capacità di adattamento, visto che hanno attuato in modo rapido e preciso riforme molto complesse, come quella delle prestazioni complementari, l'ulteriore sviluppo dell'assicurazione invalidità o l'introduzione delle indennità di paternità e di assistenza, senza dimenticare l'attuazione esemplare del sistema di indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Alla luce di queste considerazioni, **JU**, **GR**, **SO** e **ZH** ritengono opportuno rafforzare il ruolo degli organi esecutivi cantonali del 1° pilastro.

Per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra vigilanza ed esecuzione, **LU** apprezza il fatto che le chiare regole previste siano finalizzate a delimitare chiaramente le rispettive competenze. **BL**, **GL**, **SO** e **ZG** reputano invece che, nell'interesse del buon governo d'impresa, la delimitazione tra vigilanza ed esecuzione debba essere più rigorosa e rafforzata da regole chiare e competenze precise. Dal canto loro, **SG** e **ZG** chiedono una delimitazione più netta delle competenze nei settori dell'informatica, della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni.

Partiti politici

Il **Centro** ritiene che sia ora di modernizzare la vigilanza sull'AVS. Dichiara di impegnarsi per rafforzare questo modello di comprovata efficacia e di aver pertanto partecipato attivamente

⁴ www.admin.ch > Procedure di consultazione > Concluse > 2023 > DFI

ai dibattiti sulla modernizzazione della vigilanza. In tal senso sostiene per principio l'orientamento proposto con le disposizioni d'esecuzione.

Il **PLR** concorda solo in parte con il progetto di attuazione proposto e chiede adeguamenti per quanto concerne la commissione amministrativa e l'obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d'informazione.

Il **PSS** appoggia le disposizioni d'esecuzione proposte.

L'**UDC** accoglie con favore le modifiche proposte, in particolare le disposizioni relative alla gestione dei rischi e il fatto che i rappresentanti degli organi cantonali non possano più essere in maggioranza nella commissione amministrativa.

Associazioni mantello dell'economia

USI e **USS** approvano per principio le disposizioni d'ordinanza, fatte salve alcune osservazioni e proposte di modifica. L'**USI** rileva inoltre che i requisiti amministrativi supplementari posti alle casse di compensazione faranno aumentare globalmente le loro spese di amministrazione e critica il fatto che, a suo dire, le spese risultanti dal maggiore onere amministrativo vadano a carico soltanto dei datori di lavoro. L'**USAM** formula alcune osservazioni e proposte di modifiche concernenti l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)⁵.

Organizzazioni

La **CDOS** si associa al parere di **CCCC/ACCP/CUAI**.

4.1.2. Ottimizzazione nel 2° pilastro

Cantoni

Alcuni Cantoni (**AG, BE, BL, BS, GE, NE** e **VD**) si sono espressi sulle proposte di ottimizzazione nel 2° pilastro. Nel complesso approvano le modifiche, ma formulano alcune riserve e auspicano adeguamenti specifici che riguardano principalmente la tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza e il rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite.

NE è l'unico Cantone a essersi espresso sullo scambio di informazioni tra il 1° e il 2° pilastro. A questo riguardo osserva che l'ampliamento dei dati consultabili e la creazione di sinergie per gli assicurati costituiscono sviluppi positivi per le casse pensioni, sia a livello di amministrazione che per i beneficiari di rendite.

VD si allinea al parere di **AS-SO, BE** più in generale ai pareri delle autorità di vigilanza cantonali e regionali.

Le osservazioni sul rilevamento degli effettivi di beneficiari di rendite riguardano in primo luogo la definizione di effettivo di beneficiari di rendite e i parametri di calcolo utilizzati per determinare se il finanziamento è sufficiente.

Per quanto concerne la tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza, i Cantoni chiedono essenzialmente una disposizione transitoria.

Partiti politici

Il **PSS** ribadisce il proprio rammarico per il fatto che, con il progetto legislativo di modernizzazione della vigilanza, si sia persa l'occasione di regolamentare l'indennità degli intermediari assicurativi.

⁵ RS 831.101

Gli altri partiti non si sono pronunciati sulle proposte di ottimizzazione nel 2° pilastro.

Associazioni mantello dell'economia

In generale, per quanto riguarda le proposte di ottimizzazione nel 2° pilastro, **Travail.Suisse, USI, USAM e USS** approvano globalmente le modifiche, ma formulano osservazioni e critiche in particolare sullo scambio di informazioni tra il 1° e il 2° pilastro e sul rilevamento degli effettivi di beneficiari di rendite.

L'unica a essersi pronunciata sulle modifiche relative alla tassa di vigilanza è l'**USS** che è favorevole a che i costi per l'alta vigilanza LPP siano finanziati, come proposto, attraverso il fondo di garanzia.

Le osservazioni sul rilevamento degli effettivi di beneficiari di rendite riguardano soprattutto la definizione del concetto di «netta preponderanza di beneficiari di rendite» (70% rispetto all'effettivo totale) e l'esclusione delle rendite d'invalidità, alle quali si applica l'accordo settoriale della «porta girevole».

Organizzazioni

Sulle proposte di ottimizzazione nel 2° pilastro hanno espresso un parere **ASA, ASIP, Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni, CSEP, Fondazione istituto collettore LPP, Fondo di garanzia LPP, inter-pension e VVP**. In linea di massima queste organizzazioni approvano gli adeguamenti proposti, fatte salve alcune richieste di modifica. **ASIP, Fondo di garanzia LPP e inter-pension** auspicano adeguamenti per quanto riguarda il finanziamento dello scambio di informazioni fra il 1° e il 2° pilastro. Le osservazioni sul rilevamento degli effettivi di beneficiari di rendite vertono principalmente sulla determinazione della quota dei beneficiari di rendite (70% rispetto all'effettivo totale) e sull'esclusione delle rendite d'invalidità in ragione dell'accordo settoriale della «porta girevole».

Per quanto concerne le modifiche della tassa di vigilanza, a richiedere una disposizione transitoria è in primo luogo la **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni**.

Altri pareri

Sulle proposte di ottimizzazione nel 2° pilastro si sono pronunciati **AS-SO, BVK e CP** che nel complesso approvano le modifiche pur esprimendo alcune critiche e richieste di modifica. La **BVK** ha preso posizione soltanto sulle modifiche della tassa di vigilanza, dando una valutazione negativa della nuova base di calcolo. Il **CP** si è invece pronunciato sul rilevamento degli effettivi di beneficiari di rendita.

L'**AS-SO** auspica che le spese fatturate al Fondo di garanzia LPP dall'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS siano precisate per garantire maggiore trasparenza.

4.2. Modifica dell'OAVS

4.2.1. Organizzazione dell'istituto delle assicurazioni sociali (art. 108a)

Cantoni e organi esecutivi

Secondo due terzi circa dei Cantoni (**AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, NW, OW, SH, SO, TG, TI, UR, VS, ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI**, la formulazione secondo cui la cassa di compensazione e l'ufficio AI devono essere organizzati quali divisioni a sé stanti in seno a un IAS è inadeguata tenuto conto delle diverse strutture esistenti. Questi partecipanti propongono di sostituire l'espressione «divisioni a sé stanti» con «unità organizzative a sé stanti».

4.2.2. Commissione amministrativa (art. 109a)

Cantoni e organi esecutivi

Undici Cantoni (**AI, BL, FR, GE, GL, NW, OW, SO, TI, VS, ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI** ritengono che, mancando una norma di delega ad hoc, il Consiglio federale non possa precisare a livello di ordinanza la nozione di indipendenza della commissione amministrativa prevista dall'articolo 61 capoverso 1^{bis} nLAVS. Ricordando che il legislatore si è pronunciato a favore di una netta separazione tra il Cantone e la commissione amministrativa, sette Cantoni (**FR, GE, JU, SO, TG, TI e ZH**) reputano inoltre che la disposizione proposta sia esclusa dall'articolo 61 capoverso 1^{bis} nLAVS. Dodici Cantoni (**AI, BL, FR, GE, GL, NW, OW, SO, TG, TI, VS, ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI** chiedono di stralciare l'articolo 109a AP-OAVS. in quanto considerano che spetti ai Cantoni definire la composizione della commissione amministrativa.

Quattro Cantoni (**BS, NE, SZ, UR**) esprimono invece apprezzamento per il fatto che la disposizione permetta al Cantone di essere rappresentato, seppur non in maggioranza, in seno alla commissione amministrativa. **UR** ritiene sensato, pragmatico e opportuno che i membri del Governo e/o dell'Amministrazione cantonale continuino a essere rappresentati in seno all'organo strategico di un IAS, purché non siano in maggioranza.

Per **NE** occorre garantire che le casse di compensazione non facenti parte di un IAS siano sottoposte alle stesse regole di governance per quanto concerne la rappresentanza del Cantone, una considerazione condivisa da **CCCC/ACCP/CUAI**. **BE** limita questa esigenza alle casse di compensazione cui il Cantone delega dei compiti. Dal canto suo, **BS** propone di rinunciare a una commissione amministrativa per le casse di compensazione e gli uffici AI che non fanno parte di un IAS.

Partiti politici

Secondo il **Centro**, la legge non prevede che i membri del Governo o dell'Amministrazione cantonale possano far parte della commissione amministrativa di un IAS. Il partito ritiene che l'appartenenza a tali organi debba fondarsi su criteri professionali.

Il **PLR** esprime sorpresa per il fatto che, attraverso un'ordinanza, si consenta a una parte importante, benché non maggioritaria, dei membri degli organi legislativi, esecutivi, giudiziari e amministrativi cantonali di far parte della commissione amministrativa. Anch'esso ritiene che l'appartenenza a tali organi debba fondarsi sull'adempimento di criteri professionali. A suo parere l'attuazione proposta non garantirebbe l'indipendenza in misura sufficiente e non rispecchierebbe la volontà del legislatore.

Secondo l'**UDC**, gli IAS sono enti privati che in quanto tali devono poter svolgere la loro attività in modo indipendente, senza ingerenze politiche. Il partito accoglie con favore la regola secondo cui i rappresentanti del Governo o dell'Amministrazione cantonale non possono essere in maggioranza nella commissione amministrativa.

Associazioni mantello dell'economia

Facendo riferimento all'articolo 61 capoversi 1 e 2 lettera g nLAVS, **Travail.Suisse** accoglie con soddisfazione i requisiti stabiliti per la composizione della commissione amministrativa di un IAS. L'associazione ritiene importante che nella commissione siano rappresentate anche le parti sociali, al fine di rafforzare l'indipendenza di questo organo, e chiede pertanto di modificare l'ordinanza in tal senso.

4.2.3. Sistema d'informazione per la trasmissione di moduli (art. 141^{sexies})

Cantoni e organi esecutivi

AG rileva che un modulo elettronico assolve alla propria funzione soltanto se si rinuncia a qualsiasi firma autografa e chiede di completare il capoverso 1 in modo tale che la conferma delle indicazioni da parte della persona richiedente sia sufficiente e che non sia necessaria una firma elettronica riconosciuta. Per **CCCC/ACCP/CUAI**, il sistema d'informazione deve permettere non solo di compilare online la domanda di prestazioni, ma anche di trasmettere i documenti giustificativi. I tre organi esecutivi chiedono di precisare il capoverso 1 in tal senso.

Quattordici Cantoni (**AI, BL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SO, TI, VS, ZH**) auspicano che il capoverso 3 sia completato in modo da permettere l'immissione di dati da parte dei rappresentanti legali o l'inserimento di dati supplementari provenienti dal confronto dei registri o dagli organi esecutivi. Per lo stesso motivo, **CCCC/ACCP/CUAI** propongono di stralciare «che sono stati registrati direttamente dagli assicurati».

Associazioni mantello nazionali dell'economia e altri interessati

Anche **USI** e **USAM** da un lato e **CP** dall'altro ritengono che il capoverso 3 sia formulato in modo troppo restrittivo e invitano a completarlo per ampliarne la portata. **NODE** condivide questo parere.

4.2.4. Obbligo di comunicazione in caso di danni ai sistemi d'informazione (art. 141^{septies})

Cantoni e organi esecutivi

La grande maggioranza dei Cantoni (**AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SZ, TG, TI, VS, ZG, ZH**) rileva che il fatto di attribuire la responsabilità dei sistemi d'informazione nel 1° pilastro ai soli organi esecutivi è uno dei miglioramenti significativi introdotti con la modernizzazione della vigilanza. Facendo riferimento alla revisione in corso della legge sulla sicurezza delle informazioni (LSI)⁶, questi Cantoni e **CCCC/ACCP/CUAI** ritengono che i ciberincidenti riguardanti i loro mezzi informatici debbano essere comunicati unicamente al Centro nazionale per la cibersicurezza (NCSC) e non anche all'autorità di vigilanza. Dal loro punto di vista, la segnalazione parallela creerebbe doppioni inutili, sarebbe contraria ai principi del buon governo d'impresa e potrebbe generare confusioni o ritardi. **AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, TI, VS, ZG** e **ZH** hanno dubbi sulle competenze tecniche dell'autorità di vigilanza e si chiedono se quest'ultima interverrebbe in modo opportuno in caso di ciberincidente. Alla stregua di **CCCC/ACCP/CUAI**, reputano che spetti all'ufficio di revisione secondo l'articolo 159 lettera c AP-OAVS valutare ex post se l'organo esecutivo abbia adottato le misure necessarie in seguito a un tale incidente.

AI, BL, BS, FR, GE, GL, LU, OW, TI, VS, ZH e **CCCC/ACCP/CUAI** propongono che nell'OAVS si faccia riferimento alla LSI. **NW, TG, SH** e **ZG** chiedono di stralciare l'articolo 141^{septies} AP-OAVS. **UR** suggerisce di aggiungere l'NCSC nel capoverso 2. Per **SG** la comunicazione dovrebbe essere fatta all'ufficio di revisione.

Partiti politici

Per il **Centro** e **PLR**, l'obbligo di comunicazione parallelo a due autorità federali (NCSC e Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS]) potrebbe generare doppioni inutili e sarebbe contrario ai principi del buon governo d'impresa. Il **PLR** rileva inoltre che, in quanto autorità

⁶ FF 2023 84

di vigilanza materiale, l'UFAS non conosce i sistemi d'informazione degli organi esecutivi e non può quindi fornire le indicazioni tecniche necessarie in caso di ciberattacco. A suo avviso la LSI costituisce una base legale adeguata per regolamentare in modo uniforme l'obbligo di segnalare i ciberincidenti. Il partito propone quindi di adeguare l'art. 141^{septies} AP-AVS per permettere all'UFAS di richiedere i dati necessari all'NCSC. Anche l'**UDC** attira l'attenzione su un eventuale conflitto con il dibattito in corso sulla LSI.

Associazioni mantello dell'economia e altri interessati

L'**USI** propone che nell'OAVS si faccia riferimento alla LSI. Ritiene infatti che un obbligo di comunicazione parallelo a due autorità federali potrebbe generare doppioni inutili e sarebbe contrario ai principi del buon governo d'impresa. L'**USAM** chiede che i danni e le limitazioni al funzionamento dei sistemi dovuti a ciberincidenti o a lacune di sicurezza siano segnalati all'NCSC e non all'UFAS. **NODE** è dello stesso avviso.

L'**USS** accoglie invece con soddisfazione l'obbligo di comunicazione parallelo all'UFAS e all'NCSC che a suo avviso non genera doppioni in quanto risponde a obiettivi diversi.

4.2.5. Conto d'amministrazione degli istituti delle assicurazioni sociali (art. 155a)

Cantoni e organi esecutivi

Sedici Cantoni (**AI, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VS, ZH**) concordano sul fatto che sia essenziale evitare i finanziamenti trasversali in seno a un IAS. Ogni compito, sia esso federale o attribuito dal Cantone, deve essere contabilizzato in modo trasparente nel settore contabile corrispondente.

Per quanto concerne il capoverso 1, la maggior parte dei Cantoni chiede, come ha fatto per l'articolo 108a AP-OAVS, di sostituire il termine «divisioni» con «unità organizzative». **UR** chiede peraltro di precisare il capoverso in questione per tenere meglio conto di un eventuale organo direttivo superiore comune. **BE** propone di adeguarlo specificando che occorre tenere un bilancio soltanto nei casi in cui vi sia un patrimonio da gestire in modo autonomo. Chiede inoltre che il bilancio e il conto di amministrazione siano tenuti per ambito di attività e non per divisione.

Pur approvando il testo del capoverso 2, oltre la metà dei Cantoni e **CCCC/ACCP/CUAI** rilevano che le limitazioni menzionate nel rapporto esplicativo sono eccessive. Non capiscono perché i «progetti strategici per l'ulteriore sviluppo dell'organizzazione mantello» non rientrino nel mandato legale di un organo esecutivo e nei suoi compiti principali. A loro avviso, le casse di compensazione e gli IAS provvedono già oggi a una corretta ripartizione dei costi tra i diversi settori contabili.

Quanto al capoverso 3, sedici Cantoni (**AI, BL, FR, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, VS, ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI** ritengono che sia sprovvisto di base legale. Rilevano che l'espressione «spese per altri compiti» è vaga e crea incertezza giuridica e considerano che gli strumenti di revisione sono sufficienti affinché i revisori possano esprimersi sulla corretta ripartizione dei costi. Per questi motivi chiedono di stralciare il capoverso 3. Dal canto suo, **GE** propone la seguente formulazione: «Le spese che non sono imputabili né alle assicurazioni né ai compiti delegati sono a carico del Cantone».

4.2.6. Assunzione delle spese per i sistemi d'informazione (art. 211^{quinquies})

Cantoni

Facendo riferimento all'articolo 49a nLAVS, oltre la metà dei Cantoni (**AI, BL, BS, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TI, ZG, ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI** reputano che il legislatore federale abbia stabilito chiaramente che la gestione dei sistemi d'informazione è di competenza degli organi esecutivi. Per la maggior parte di questi partecipanti è indubbio che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione comuni sono utili e necessarie nel 1° pilastro.

Diciassette Cantoni (**AI, BL, BS, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, ZG, ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI** citano espressamente il passaggio del messaggio sulla modernizzazione della vigilanza in cui si afferma che gli organi esecutivi sono coinvolti da vicino nello sviluppo e nella gestione dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale. Da un punto di vista fattuale e giuridico ritengono quindi opportuno che questi organi vengano consultati e coinvolti nella scelta di applicazioni informatiche appropriate e rispondenti al loro interesse comune. Pur non menzionando il passaggio summenzionato, altri tre Cantoni (**VS, SH, UR**) reputano che gli organi esecutivi debbano essere consultati e coinvolti nel processo decisionale.

GE, SG, ZG e **CCCC/ACCP/CUAI** considerano il capoverso 2 privo di base legale. **JU** e **UR** chiedono di correggerlo aggiungendovi l'obbligo per l'UFAS di coinvolgere gli organi esecutivi nel processo decisionale. Sedici Cantoni (**AI, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, VS, ZG, ZH**) e **CCCC/ACCP/CUAI** propongono inoltre di sostituire il testo esistente con una disposizione secondo cui l'Ufficio centrale di compensazione verifica l'adempimento delle condizioni e, su richiesta, decide in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi in merito all'assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS. Con la finalità di coinvolgere l'autorità di vigilanza, suggeriscono inoltre che l'Ufficio centrale di compensazione consulti di volta in volta l'UFAS. Questi partecipanti ritengono che la proposta sia conforme alla LAVS e consenta di coinvolgere gli organi esecutivi nell'ambito delle applicazioni comuni, nel rispetto della volontà politica.

Associazioni mantello nazionali dell'economia e altri interessati

Secondo l'**USI**, il legislatore federale ha stabilito all'articolo 49a nLAVS che la gestione dei sistemi d'informazione spetta agli organi esecutivi. L'associazione menziona peraltro la promessa fatta nel messaggio sulla modernizzazione della vigilanza di coinvolgere gli organi esecutivi nello sviluppo e nella gestione dei sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale. A suo avviso la disposizione proposta è in contraddizione con tale promessa e contraria ai principi del buon governo d'impresa, in quanto esclude gli organi esecutivi da un ambito conferito loro a pieno titolo dalla legge. L'**USI** rileva infine che il capoverso 2 è sprovvisto di base legale e ritiene opportuno un suo adeguamento.

L'**USAM** propone di adeguare il capoverso 2 in modo che spetti all'Ufficio centrale di compensazione, e non all'UFAS, verificare l'adempimento delle condizioni e decidere in merito all'assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS, e questo soltanto su richiesta e in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi.

L'**USS**, invece, accoglie con favore il fatto che i sistemi d'informazione utilizzabili a livello nazionale non debbano essere elaborati unicamente su iniziativa degli organi esecutivi. **Travail.Suisse** apprezza che le spese per i sistemi d'informazione summenzionati siano assunti dal Fondo di compensazione AVS.

Il **CP** rimanda al parere dell'ACCP e sottolinea la necessità di rispettare la legge federale e preservare la consultazione degli organi esecutivi. Condivide inoltre la proposta intesa a far sì che l'Ufficio centrale di compensazione verifichi l'adempimento delle condizioni e, su

richiesta, decida in collaborazione con le organizzazioni specializzate degli organi esecutivi in merito all'assunzione delle spese da parte del Fondo di compensazione AVS. Con la finalità di coinvolgere l'autorità di vigilanza, suggerisce inoltre che l'Ufficio centrale di compensazione consulti di volta in volta l'UFAS. **NODE** formula la stessa proposta.

4.2.7. Diversi

Modo di pagamento (art. 71 cpv. 3)

Cantoni

VD ritiene opportuna e necessaria la precisazione secondo cui i versamenti diretti delle prestazioni in denaro correnti secondo l'articolo 44 capoverso 1 LAVS vanno effettuati mediante polizze di pagamento con numero di riferimento. D'altra parte auspica che si chiariscano le modalità da seguire per i conti delle banche virtuali che non richiedono un'identificazione personale.

Riserve di liquidazione (art. 107a)

Associazioni mantello nazionali dell'economia e altri interessati

USAM e **CP** chiedono che i principi in vigore siano mantenuti per il calcolo dell'ammontare delle riserve.

Compiti delle agenzie (art. 116)

Cantoni

NE approva la nuova competenza organizzativa conferita ai Cantoni che permette loro di modulare il sistema in funzione dei bisogni e delle specificità regionali e della ripartizione dei compiti tra i diversi organi esecutivi. **AG** e **TG** osservano che, se vengono istituite o mantenute agenzie comunali AVS, i loro compiti devono essere disciplinati nel diritto cantonale conformemente all'articolo 61 nLAVS.

Delega di altri compiti (art. 130 cpv. 2)

Cantoni

Secondo **NE**, la formulazione del capoverso non è chiara perché non specifica le modalità della revisione e della presentazione del rapporto da disciplinare nel diritto cantonale. **BE** chiede di precisare che i Cantoni devono regolamentare nell'apposito atto legislativo il modo in cui la revisione deve essere effettuata e il rapporto presentato. Il commento dovrebbe peraltro specificare che l'articolo 68 nLAVS si applica anche ai compiti delegati alla cassa di compensazione. **UR** si chiede se questa disposizione si applichi anche in caso di delega di compiti a un IAS.

Associazioni mantello nazionali dell'economia e altri interessati

USAM e **CP** reputano che i compiti delegati dai Cantoni possano comportare, nella pratica, importanti differenze per quanto concerne la revisione dei conti e le condizioni di ottenimento delle attestazioni. A loro avviso la disposizione proposta è un tentativo di risoluzione del problema a livello cantonale. Per facilitare il lavoro dei revisori e ridurre le spese, sarebbe opportuno armonizzare le revisioni standardizzando i rapporti di audit.

Sistema di gestione dei rischi, sistema di gestione della qualità, sistema di controllo interno (art. 132^{quater-sexies})

Cantoni

AG ritiene che la vigilanza sui sistemi di gestione dei rischi e l'impostazione dei sistemi di controllo interno dovrebbero basarsi su standard riconosciuti e chiede di adeguare in tal senso gli articoli 132^{quater} e 132^{sexies} AP-OAVS.

Per **BE**, queste disposizioni andrebbero completate affinché la commissione amministrativa possa emanare istruzioni sugli scopi e sulla forma della gestione dei rischi, oltre che della qualità, e determinare in che misura e in base a quale modello il sistema di controllo interno debba essere impostato.

NE accoglie con favore l'obbligo di introdurre sistemi di gestione dei rischi, di gestione della qualità e di controllo interno. Poiché spetta ai gerenti delle casse di compensazione elaborare e gestire questi sistemi, ritiene che l'autorità federale competente debba garantire tale libertà di scelta per consentire l'implementazione e il controllo di soluzioni adatte alle specificità delle casse.

Partiti politici

L'**UDC** accoglie con soddisfazione l'introduzione di linee guida in materia di gestione dei rischi. Si dichiara favorevole alla proposta di attuazione dell'articolo 132^{sexies} AP-OAVS, in base alla quale i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno sono gestiti autonomamente dagli istituti interessati e non in modo centralizzato.

Associazioni mantello nazionali dell'economia e altri interessati

USAM e **CP** apprezzano che le direzioni delle casse beneficino di una libertà sufficiente per istituire i propri sistemi di gestione dei rischi e della qualità.

Garanzia di un'attività irreprensibile (art. 132^{septies})

Cantoni

A auspica che le prescrizioni siano disciplinate in modo uniforme a livello nazionale.

BE chiede di stralciare i capoversi 1 e 2, soprattutto perché potrebbero pregiudicare l'autonomia cantonale.

GE sostiene che la disposizione potrebbe richiedere un adeguamento delle leggi e dei decreti cantonali pertinenti. Siccome l'entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2024 e l'articolo 66a nLAVS non è accompagnato da una disposizione transitoria, l'attuazione da parte del Cantone potrebbe risultare problematica secondo il tipo di atto legislativo.

NW ritiene che la richiesta di referenze presso datori di lavoro precedenti sia giustificata soltanto per l'assunzione dei membri della direzione e propone di modificare il capoverso 2 lettera c in tal senso.

Relazioni d'interesse (art. 132^{octies})

Cantoni e organi esecutivi

AG chiede che la disposizione sia concretizzata, per esempio, analogamente all'articolo 11 della legge sul Parlamento⁷ e che gli organi esecutivi siano tenuti a pubblicare le relazioni d'interesse nel rapporto di gestione. Anche **BE** auspica che sia obbligatorio pubblicare le relazioni d'interesse e insiste sul fatto che debbano dichiararle soltanto le persone di cui all'articolo 66a nLAVS. Invita pertanto ad adeguare il primo paragrafo del commento in questo senso. **CCCC/ACCP/CUAI** fanno notare che la nomina delle persone di cui all'articolo 66a nLAVS spetta al Governo cantonale e/o al Parlamento cantonale e che sarebbe eccessivo assegnare a tali organi il compito di verificare regolarmente le relazioni d'interesse dei membri della direzione della cassa e di quelli della commissione amministrativa. Dopo la nomina, la verifica annuale potrebbe essere svolta dalla cassa di compensazione. L'ufficio di revisione potrebbe in seguito consultare l'elenco aggiornato dalla cassa. Le tre organizzazioni propongono di modificare la disposizione in tal senso.

Sussidi del Fondo di compensazione AVS per le spese di amministrazione delle casse di compensazione (art. 158^{bis} cpv. 1 lett. b^{bis})

VD presuppone che l'indennizzo previsto per ogni procedura di fallimento chiusa sarà versato in ogni caso, quindi non solo per le società per le quali il fallimento risulta da una domanda di continuazione dell'esecuzione da parte della cassa di compensazione. **ZG** ritiene che in futuro l'esecuzione in via di fallimento costituirà la norma, motivo per cui considera giustificato il versamento di un indennizzo per le spese corrispondenti, in analogia a quanto previsto per le spese relative alle domande di continuazione nell'ambito dell'esecuzione in via di pignoramento.

Estensione (art. 160 cpv. 4 e 5)

Cantoni

Per quanto concerne la verifica annuale cui verranno sottoposti i sistemi d'informazione secondo le istruzioni dell'UFAS, **NE** chiede che i lavori, le collaborazioni e le verifiche già avviati dagli organi esecutivi e dai loro pool informatici siano riconosciuti dall'UFAS e possano essere portati avanti nella forma attuale. Il Cantone vorrebbe evitare di dover effettuare una nuova verifica attraverso l'ufficio di revisione, in quanto ciò costituirebbe un doppione. Il parere di **SG** va nella stessa direzione. **UR** chiede che l'UFAS, in collaborazione con EXPERTsuisse, chiarisca nell'ordinanza se spetta agli organi esecutivi o agli uffici di revisione degli organi esecutivi incaricare gli specialisti preposti alla verifica dei sistemi d'informazione. **BE** ritiene opportuno precisare all'articolo 160 capoverso 4 e nel rapporto esplicativo se la verifica dei sistemi d'informazione deve essere effettuata dallo stesso ufficio che esegue le revisioni negli altri ambiti o se la si potrebbe affidare a un altro ufficio di revisione. In questo caso bisognerebbe prevedere che un ufficio di revisione assuma la responsabilità di tutte le verifiche secondo l'articolo 68a nLAVS. Occorrerebbe inoltre precisare nel commento se la disposizione si applica anche agli uffici AI.

⁷ RS 171.10

Revisione dell'esecuzione dei compiti delegati (art. 160^{bis})

Cantoni

Per **VD** è opportuno menzionare esplicitamente nell'OAVS che sono applicabili gli standard svizzeri di revisione contabile (SR-CH).

Secondo **NE**, la maggiore trasparenza sulle spese amministrative legate all'esecuzione dei compiti delegati farà sì che gli oneri amministrativi, in particolare quelli delle prestazioni complementari (PC), verranno adeguati in modo da rifletterne il valore reale. Il Cantone chiede di rivedere l'importo forfettario per la partecipazione finanziaria della Confederazione al trattamento degli incarti PC, fissato secondo l'ordinanza che adegua il diritto regolamentare alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni⁸, per tenere conto dell'aumento degli oneri reali sostenuti dagli organi esecutivi.

Partiti politici

L'**UDC** non si oppone alla disposizione proposta, purché l'ingerenza dell'UFAS rimanga minima e la libertà imprenditoriale degli istituti delle assicurazioni sociali non venga limitata.

Spese di accesso al registro delle prestazioni in denaro correnti e al registro degli assicurati (art. 209^{quater})

Organizzazioni e organi esecutivi

Per la **Suva** è essenziale mantenere invariata la prassi attuale in materia di scambio di dati e poter continuare ad accedere ai registri dell'Ufficio centrale di compensazione.

Tasse postali e tasse di pagamento (art. 211)

Organi esecutivi

Gli invii per posta elettronica sono in costante crescita. Per trasmettere la corrispondenza agli assicurati e ai datori di lavoro in modo sicuro, le casse di compensazione fanno capo a sistemi criptati (tipo INCAMAIL). **CCCC/ACCP/CUAI** sono dell'avviso che i relativi costi debbano essere assunti dal Fondo di compensazione.

4.3. Ordinanza sui revisori⁹

Cantoni e organi esecutivi

UR accoglie con favore la modifica, in quanto ritiene che descriva in modo chiaro ed esaustivo i requisiti che gli uffici di revisione e gli auditor responsabili devono soddisfare. **CCCC/ACCP/CUAI** rilevano che le condizioni poste agli auditor responsabili aumentano, così come l'estensione e il contenuto dei loro mandati, e che nel contempo le grandi imprese di revisione si ritirano dal mercato del 1° pilastro. Di conseguenza si perdono know-how ed esperienza e vi sono sempre meno fornitori che dispongono delle dimensioni e dell'esperienza necessarie per effettuare la revisione di un IAS o di una cassa di compensazione con compiti delegati dai Cantoni. I tre partecipanti esortano quindi l'UFAS a cercare rapidamente soluzioni in collaborazione con EXPERTsuisse.

⁸ RU 2007 5823

⁹ RS 221.302.3

Organizzazioni

EXPERTsuisse considera logico e coerente concentrare presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori la competenza per la vigilanza sulle imprese di revisione. Approva nel complesso le disposizioni proposte, ma chiede di stralciare l'articolo 11h capoverso 1 lettera d e di lasciare alle associazioni di categoria il compito di definire i requisiti in materia di controllo dell'apprendimento per i corsi svolti in forma virtuale oppure di limitare tale controllo ai corsi virtuali esclusivamente asincroni.

4.4. Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA)¹⁰

SG è dell'avviso che gli organi esecutivi, in quanto gestori dei sistemi informatici, debbano avere voce in capitolo sulle modalità di trasmissione dei dati. Invita inoltre a tenere conto delle disposizioni in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni. Per **ZG**, il compito di disciplinare il formato e il canale per la trasmissione elettronica di dati tra gli assicuratori e le autorità federali non dovrebbe essere affidato all'autorità di vigilanza. In quanto gestori dei sistemi informatici, gli organi esecutivi dovrebbero poter partecipare attivamente a questo processo.

4.5. Ordinanza sulle fondazioni d'investimento (OFond)¹¹

Organizzazioni e altri interessati

Compenswiss con l'appoggio di **KGAST** chiede una modifica dell'OFond (che non fa parte del presente pacchetto) in modo da poter investire in fondazioni d'investimento.

4.6. Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP»¹²

4.6.1. Finanziamento dello scambio di informazioni tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 12b)

Cantoni

NE è molto favorevole all'istituzione di un organo di collegamento e alla semplificazione effettiva della gestione amministrativa per i certificati di vita. Ritiene infatti che l'ampliamento dei dati consultabili e la creazione di sinergie per gli assicurati (iter analoghi per i due pilastri) costituiscano sviluppi positivi sia per le casse pensioni (a livello di amministrazione e costi indotti) che per i beneficiari di rendite.

Associazioni mantello dell'economia

Secondo **USS** e **Travail.Suisse**, il finanziamento dello scambio di dati può essere garantito attraverso il finanziamento generale dell'Ufficio centrale del 2° pilastro conformemente all'articolo 12a OFG. Le due organizzazioni sindacali osservano che prelevare presso tutti gli istituti di previdenza un contributo supplementare distinto in virtù dell'articolo 12b OFG è sproporzionato in considerazione degli importi attesi. A loro avviso, per garantire che lo scambio di dati centralizzato funzioni e che le casse pensioni abbiano sufficiente tempo per adeguarsi dal punto di vista tecnico, occorre prevedere un periodo di transizione durante il quale le soluzioni attuali verranno mantenute.

Travail.Suisse approva espressamente lo scambio di dati tra il 1° e il 2° pilastro in quanto aiuterà a garantire il pagamento dei contributi alla previdenza professionale.

L'**USI** chiede un termine di due anni per attuare una soluzione efficace per la presentazione delle richieste degli istituti di previdenza all'Ufficio centrale di compensazione AVS tramite

¹⁰ RS 830.11

¹¹ RS 831.403.2

¹² RS 831.432.1

l'Ufficio centrale del 2° pilastro. Durante questo periodo transitorio lo scambio di dati tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione AVS dovrà essere mantenuto.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La **Fondazione istituto collettore LPP** osserva che dovendo adempiere compiti specifici, in particolare gestire conti di libero passaggio, dispone già oggi di un'interfaccia con l'Ufficio centrale di compensazione AVS, importante per l'esecuzione dei compiti in questione. La fondazione chiede che questa interfaccia venga mantenuta o che le sue funzioni vengano integrate in quella nuova. Spiega inoltre di avere bisogno in particolare di un collegamento diretto con la sua applicazione di gestione attraverso un servizio web che utilizzi un utente impersonale. Una semplice soluzione di portale avrebbe a suo avviso effetti negativi in termini di efficacia.

L'**ASIP** accoglie con soddisfazione il fatto che gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS possano scambiarsi informazioni tramite l'Ufficio centrale del 2° pilastro, in particolare la possibilità per gli istituti di previdenza di accedere ai dati sullo stato civile dei beneficiari di rendite e dei coniugi superstiti. Considera tuttavia sproporzionato il nuovo articolo 12b OFG e ritiene che il finanziamento previsto all'articolo 12a sia sufficiente. L'associazione rileva peraltro che sarebbe opportuno accordare agli istituti di previdenza termini sufficientemente lunghi, almeno fino alla fine del 2025, per attuare le nuove prescrizioni sullo scambio dei dati attraverso il fondo di garanzia (creazione di apposite interfacce).

Il **Fondo di garanzia LPP** giudica sproporzionato quanto proposto nel nuovo articolo 12b OFG e reputa che il finanziamento previsto all'articolo 12a sia sufficiente. Anche il fatto che il portale per la consultazione dei dati dell'Ufficio centrale di compensazione non verrebbe utilizzato da tutte le casse non giustifica di per sé l'introduzione di un nuovo contributo. Tenendo conto che, dopo le spese iniziali di gestione del portale, i costi dovrebbero ridursi notevolmente, l'introduzione di un contributo separato appare poco sensata in un'ottica di economia amministrativa. Occorre infine considerare che il confronto regolare dei dati permette di migliorare la gestione delle casse pensioni e che questo aspetto andrebbe incoraggiato con un accesso a bassa soglia e senza barriere dovute ai costi. Il terzo capoverso del nuovo articolo 58a LPP stabilisce che il Consiglio federale disciplina il finanziamento del compito. Questa disposizione non esclude il finanziamento con le attuali fonti finanziarie del fondo di garanzia.

Il gruppo d'interesse **inter-pension** osserva che, non essendo essenziale, la regolamentazione è burocraticamente sproporzionata e inutilmente complicata. A suo avviso i costi dovrebbero essere sostenuti in modo solidale da tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla legge sul libero passaggio (LFLP), considerato che in molti si avvarranno dello scambio d'informazioni con l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

4.6.2. Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS (art. 12c)

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Il **Fondo di garanzia LPP** propone di formulare il capoverso specificando che le spese dell'Ufficio centrale di compensazione sono coperte dal fondo stesso. Auspica inoltre che si precisi che tali spese vanno indicate separatamente.

Il **Fondo di garanzia LPP** e l'**ASA** rilevano che per gli istituti di previdenza è prioritario che la nuova soluzione tramite il fondo di garanzia sia almeno equivalente a quella esistente tra diversi istituti e l'Ufficio centrale di compensazione. Gli istituti di previdenza dovranno inoltre adeguare le loro interfacce alla nuova soluzione. Il **Fondo di garanzia LPP** chiede che per questi lavori vengano concessi termini sufficientemente lunghi (almeno fino alla fine del 2025). L'**ASA** auspica che venga accordato un periodo di due anni per consentire agli istituti di previdenza di conformarsi al nuovo sistema. Il **Fondo di garanzia LPP** propone di aggiungere una disposizione finale all'ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) secondo cui anche le spese sostenute dall'Ufficio centrale di compensazione per mantenere le soluzioni attuali

durante il periodo transitorio sono coperte dal fondo stesso. L'**ASA** osserva che si dovrebbero accordare periodi di transizione sufficienti per cambiare le interfacce e che il funzionamento delle soluzioni esistenti dovrebbe essere garantito ancora per un periodo di due anni.

Altri pareri

L'**AS-SO** rileva che le spese fatturate per le prestazioni del fondo di garanzia e dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS non sono specificate e ritiene opportuno precisarle o inserire nell'ordinanza una tabella di fatturazione per garantire maggiore trasparenza.

4.6.3. Sistema di contribuzione (art. 14 cpv. 1^{bis})

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Il **Fondo di garanzia LPP e inter-pension** propongono di aggiungere la lettera f^{bis} dell'articolo 56 capoverso 1 LPP nell'enumerazione delle altre prestazioni previste dall'articolo.

4.7. Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1)¹³

4.7.1. Elenco degli istituti soggetti a vigilanza (art. 3 cpv. 3)

Cantoni

BL e **BS** ritengono sensato completare gli elenchi degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza con il numero d'identificazione delle imprese, anche se il cambiamento comporta un certo lavoro per le autorità di vigilanza diretta. A loro avviso sarebbe opportuno fissare in una disposizione transitoria la data entro cui gli elenchi dovranno essere completati.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** sostiene il progetto di modifica d'ordinanza, ma auspica che si fissi in una disposizione transitoria la data entro cui gli elenchi dovranno essere completati.

Altri pareri

L'**AS-SO** precisa che adeguerà il suo elenco già nell'anno in corso.

4.7.2. Costi (art. 6 cpv. 3)

Cantoni

Per **BL** e **BS** il passaggio a un nuovo sistema richiede disposizioni transitorie che definiscano esplicitamente la data del cambiamento.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Il **Fondo di garanzia LPP** concorda con la scelta di non fatturare agli istituti di previdenza un contributo speciale per il finanziamento delle spese risultanti dall'alta vigilanza. Ciò permette al fondo di garanzia di adempiere questo nuovo compito senza importanti costi aggiuntivi. La soluzione riduce notevolmente l'onere amministrativo anche per gli istituti di previdenza e le autorità di vigilanza regionali. L'indicazione separata delle spese da parte della Commissione di alta vigilanza assicura la trasparenza necessaria.

¹³ RS 831.435.1

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** chiede che, oltre alle disposizioni d'esecuzione, il progetto preveda disposizioni transitorie che definiscano un termine per il completamento del cambio di sistema.

Altri pareri

L'**AS-SO** raccomanda di sostituire il termine «affecte» con «intègre» in quanto ritiene che renda più comprensibile il testo francese ed è coerente con la formulazione dell'articolo 16 OFG.

4.7.3. Tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza (art. 7)

Cantoni

AG, BE, BL, BS e GE criticano il fatto che non siano previste disposizioni transitorie per il trasferimento della fatturazione della tassa di vigilanza dalle autorità di vigilanza al fondo di garanzia. GE osserva che ciò crea incertezza giuridica sia per le autorità di vigilanza, sia per gli istituti di previdenza.

Associazioni mantello dell'economia

L'**USAM** apprezza il fatto che le spese per l'alta vigilanza della previdenza professionale siano finanziate attraverso il fondo di garanzia.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

Secondo **inter-pension**, la riserva che verrebbe a crearsi con il nuovo importo massimo è sproporzionata, visto che corrisponderebbe quasi al doppio delle spese attuali. Ciò non è accettabile dal punto di vista regolatorio, perché la Commissione di alta vigilanza potrebbe attribuirsi sempre più compiti. D'altra parte, se le condizioni quadro dovessero cambiare, il Consiglio federale potrebbe modificare l'ordinanza in qualsiasi momento. Sulla base di queste considerazioni, **inter-pension** propone un limite massimo di 4 franchi anziché 6.

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** chiede che, oltre alle disposizioni d'esecuzione, il progetto preveda disposizioni transitorie che definiscano un termine per il completamento del cambio di sistema.

Altri pareri

L'**AS-SO** reputa che questo articolo sia di difficile comprensione e possa dar adito a confusione. A suo avviso è inoltre necessario aggiungere disposizioni transitorie per il trasferimento della fatturazione dalle autorità di vigilanza al fondo di garanzia.

Per la **BVK** non vi è alcun motivo per cui il fondo di garanzia non potrebbe utilizzare la base di calcolo attuale (e collaudata) per riscuotere la tassa di vigilanza. Il passaggio da una base di calcolo fondata sul numero di assicurati e di rendite a una base di calcolo fondata sul volume delle prestazioni in riferimento alla tassa di vigilanza per la vigilanza sistemica e l'alta vigilanza non è opportuno, perché non tiene conto in misura sufficiente delle esigenze poste dalla vigilanza incentrata sui rischi, che sono specifiche alle singole casse.

4.8. Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2)¹⁴

4.8.1. Osservazioni generali

Cantoni

BE chiede di precisare nell'OPP 2 se e in quale misura gli articoli 17 e 17a si applicano anche agli istituti collettivi. **AG**, **BL**, **BS** e **GE** ritengono che l'ordinanza debba specificare in quali casi può essere creato un effettivo di beneficiari di rendite. **BL** e **BS** si interrogano sulla delimitazione delle responsabilità dei diversi periti coinvolti. **AG** e **GE** criticano il fatto che non siano previste disposizioni d'esecuzione per i capoversi 2-4 dell'articolo 53e^{bis} LPP.

Associazioni mantello dell'economia

L'**USS** chiede di precisare all'articolo 25 capoverso 1 OFG¹⁵ che l'unico criterio determinante è la possibilità effettiva per un istituto di previdenza di essere risanato, indipendentemente dalla sua solvibilità.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni** ritiene che le nuove prescrizioni di legge siano inattuabili. A suo avviso occorre precisare in quali casi un altro istituto di previdenza potrebbe creare o rilevare un effettivo di beneficiari di rendite. Auspica inoltre che si chiariscano le modalità di gestione dei cambiamenti di affiliazione degli effettivi di beneficiari di rendite negli istituti collettivi e comuni. Infine si interroga sulla delimitazione delle responsabilità dei diversi periti coinvolti. L'**ASIP** è dell'avviso che si debba modificare l'articolo 25 capoverso 1 OFG, poiché ritiene che in molti casi vengano mantenuti effettivi di beneficiari di rendite nonostante uno scoperto importante e l'impossibilità di un risanamento.

4.8.2. Netta preponderanza di beneficiari di rendite (art. 17)

Cantoni

AG reputa che i capitali di previdenza dei beneficiari di rendite non costituiscano una base di calcolo adeguata per determinare la quota di beneficiari di rendite e propone di basarsi sulla quota di beneficiari di rendite rispetto al numero complessivo di assicurati. Per **BL** e **BS** non ha senso includere i casi d'invalidità nel calcolo della quota di beneficiari di rendita, in quanto ad essi si applica l'accordo settoriale della «porta girevole». Infine **VD** approva la definizione di «netta preponderanza di beneficiari di rendite».

Associazioni mantello dell'economia

L'**USAM** ritiene che il perito debba tenere conto in particolare del tasso d'interesse tecnico applicato e di eventuali elementi riassicurati. **Travail.Suisse** accoglie con soddisfazione il fatto che il nuovo articolo 53e^{bis} LPP ponga fine a una pratica abusiva che fa del trasferimento di effettivi di beneficiari di rendita tra casse pensioni un modello d'attività. Per **USS** e **Travail.Suisse**, la quota del 70 per cento in base alla quale un effettivo è considerato un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita è indicativa. Le due organizzazioni sindacali rilevano che spetta al perito effettuare la valutazione basandosi su altri criteri qualitativi. L'**USI** è dell'avviso che la disposizione debba essere rilevante soltanto per

¹⁴ RS 831.441.1

¹⁵ RS 831.432.1

i trasferimenti potenzialmente abusivi e per gli effettivi di una certa dimensione. Invita inoltre a escludere le rendite d'invalidità concesse a tempo determinato e rimanda all'accordo settoriale della «porta girevole».

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La **CSEP** propone di precisare se i passivi risultanti da contratti assicurativi (capitali di previdenza riassicurati) siano inclusi o no. Il gruppo d'interesse **inter-pension** non ritiene pertinente la quota di beneficiari di rendita del 70 per cento. Per l'**ASIP**, la quota del 70 per cento in base alla quale un effettivo è considerato un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita è indicativa. L'associazione rileva che spetta al perito effettuare la valutazione basandosi su altri criteri qualitativi. L'**ASA** reputa che la disposizione debba essere rilevante soltanto per i trasferimenti potenzialmente abusivi e per gli effettivi di una certa dimensione. Invita inoltre a escludere le rendite d'invalidità concesse a tempo determinato. A questo proposito **ASA** e **inter-pension** rimandano all'accordo settoriale della «porta girevole». Il **Fondo di garanzia LPP** accoglie con particolare soddisfazione la volontà di evitare abusi nei rilevamenti di effettivi di beneficiari di rendita e sostiene appieno il progetto. Approva la quota del 70 per cento in base alla quale un effettivo è considerato un effettivo con una netta preponderanza di beneficiari di rendita e ritiene importante non fissare un limite più elevato. Chiede inoltre di precisare che il calcolo va effettuato applicando le basi tecniche dell'istituto che rileva l'effettivo.

Altri pareri

L'**AS-SO** accoglie con favore la definizione della quota di beneficiari di rendite proposta dalla modifica d'ordinanza.

4.8.3. Finanziamento sufficiente (art. 17a)

Cantoni

Secondo **AG**, **BL** e **BS**, in alcuni casi vi è il rischio che le difficoltà di finanziamento degli effettivi di beneficiari di rendite permangano o peggiorino. **BL** e **BS** propongono di aggiungere che il trasferimento non dovrebbe comportare una diluizione superiore a due punti percentuali per l'istituto che rileva l'effettivo. **BL**, **BS** e **VD** reputano che la disposizione proposta sia in contraddizione con l'articolo 27h capoverso 1 OPP 2 in caso di liquidazione parziale a seguito dello scioglimento del contratto d'affiliazione e propongono di adeguare anche le disposizioni concernenti la liquidazione parziale. **BL** e **BS** chiedono di precisare se per la riserva di fluttuazione di valore si debba prendere in considerazione il valore stabilito come obiettivo o il valore corrente. Auspicano inoltre che si rinunci alla possibilità della garanzia o che si precisi chi la deve ottenere. **GE** desidera che si specifichi se il rimando permette di applicare l'articolo 58 capoverso 3 OPP 2 secondo cui l'autorità di vigilanza può, in casi particolari, autorizzare altri tipi di garanzia. **AG** rileva che il nuovo calcolo non ha senso in quanto rimette in questione il carattere vincolante del contratto creando incertezza giuridica per le parti contraenti. **BL** e **BS** chiedono di stralciare o modificare il capoverso 6, visto che l'andamento dell'effettivo è già considerato nel capoverso 5. **GE** e **VD** auspicano che si specifichi se si tratta di una decisione dell'organo supremo o dell'autorità di vigilanza dell'istituto che rileva l'effettivo.

Associazioni mantello dell'economia

L'**USAM** è dell'avviso che le disposizioni relative al calcolo delle riserve di fluttuazione di valore siano formulate in modo più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge e ne esige l'adeguamento.

Altre organizzazioni e organi esecutivi

La **CSEP** chiede di precisare che il capitale di previdenza o gli accantonamenti tecnici sono determinati secondo le basi dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo. Propone di completare il capoverso 2 nel modo seguente: «La riserva di fluttuazione di valore dell'effettivo da trasferire è sufficiente...». Suggerisce inoltre di specificare che cosa si intende per riserva di fluttuazione di valore. A suo avviso il capoverso 5 andrebbe completato come segue: «...di prevedibili pensionamenti nonché di casi di previdenza pendenti e latenti come pure dell'equilibrio finanziario a lungo termine dell'istituto di previdenza che rileva l'effettivo». Propone anche di completare il capoverso 6 nel seguente modo: «L'istituto di previdenza che rileva l'effettivo deve esigere una nuova valutazione del finanziamento, se...». Secondo la **Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni**, in alcuni casi vi è il rischio che le difficoltà di finanziamento degli effettivi di beneficiari di rendite permangano o peggiorino. L'organizzazione chiede inoltre che vengano adeguate le disposizioni relative alla liquidazione parziale. Peraltro ritiene che i capoversi 2 e 3 siano in contraddizione. Infine chiede di rinunciare alla possibilità della garanzia e di stralciare il capoverso 6, visto che l'andamento dell'effettivo è già considerato nel capoverso 5. L'**ASIP** e il **Fondo di garanzia LPP** approvano la modifica secondo cui la riserva di fluttuazione di valore deve corrispondere almeno al valore che l'istituto collettivo stabilisce quale obiettivo per ogni cassa pensioni affiliata. Il gruppo d'interesse **inter-pension** ritiene che vi sia una disparità di trattamento tra gli istituti di cui al capoverso 3 e quelli di cui al capoverso 2 e chiede di stralciare il capoverso 3. Altrimenti auspica che si indichi nel commento che la riserva di fluttuazione di valore deve corrispondere almeno a una media dell'effettivo totale. **VVP** chiede di stralciare il capoverso 1 lettera c e i capoversi 2 e 3.

Altri pareri

L'**AS-SO** concorda pienamente con quanto proposto al capoverso 1, ma rileva una contraddizione con le liquidazioni parziali e totali, per cui chiede di precisare che si tratta di una deroga all'articolo 27h OPP 2. Ritiene peraltro che sarebbe opportuno, per motivi di coerenza, riprendere il testo dell'articolo 17 capoverso 3 AP-OPP 2 al capoverso 5. Auspica inoltre che si specifichi al capoverso 6 se si tratta di una decisione del consiglio di fondazione o dell'autorità di vigilanza dell'istituto che rileva l'effettivo. Per il **CP**, il capoverso 1 lettera c è molto più restrittivo rispetto a quanto previsto dalla legge e rende difficile il trasferimento a un nuovo istituto di previdenza.

Allegato

Liste der Vernehmlassungsteilnehmenden und Abkürzungen

Liste des participants à la consultation et abréviations

Elenco dei partecipanti alla consultazione e abbreviazioni

1. Kantone

Cantons

Cantoni

AG	Aargau / Argovie / Argovia
AI	Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rhodes-Intérieures / Appenzello Interno
AR	Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rhodes-Extérieures / Appenzello Esterno
BE	Bern / Berne / Berna
BL	Basel Landschaft / Bâle-Campagne / Basilea Campagna
BS	Basel Stadt / Bâle-Ville / Basilea Città
FR	Fribourg / Freiburg / Friburgo
GE	Genève / Genf / Ginevra
GL	Glarus / Glaris / Glarona
GR	Grisons / Graubünden / Grigioni
JU	Jura / Giura
LU	Luzern / Lucerne / Lucerna
NE	Neuchâtel / Neuenburg / Neuchâtel
NW	Nidwalden / Nidwald / Nidvaldo
OW	Obwalden / Obwald / Obvaldo
SG	St.Gallen / Saint-Gall / San Gallo
SH	Schaffhausen / Schaffhouse / Sciaffusa
SO	Solothurn / Soleure / Soletta
SZ	Schwyz / Schwyz / Svitto
TG	Thurgau / Thurgovie / Turgovia
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Valais / Wallis / Vallese
ZG	Zug / Zoug / Zugo
ZH	Zürich / Zurich / Zurigo

2. Politische Parteien und Parteigruppierungen
Partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale
Partiti politici e sezioni di partito

	Die Mitte Le Centre Il Centro
FDP PLR PLR	FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali
SPS PSS PSS	Sozialdemokratische Partei Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero
SVP UDC UDC	Schweizerische Volkspartei Union démocratique du centre Unione democratica di centro

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft
Associations faïtières nationales de l'économie
Associazioni mantello nazionali dell'economia

SGV USAM USAM	Schweizerischer Gewerbeverband Union suisse des arts et métiers Unione svizzera delle arti e mestieri
SAV UPS USI	Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori
SGB USS USS	Schweiz. Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera
	Travail.Suisse

4. Organisationen und Durchführungsstellen
Organisations et organes d'exécution
Organizzazioni e organi esecutivi

KKAK CCCC CCCC	Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen Conférence des caisses cantonales de compensation Conferenza delle casse cantonali di compensazione
VVAK ACCP	Schweizerische Vereinigung der Verbandsausgleichskassen Association suisse des caisses de compensation professionnelles
IVSK COAI CUAI	IV-Stellen-Konferenz Conférence des offices AI Conferenza degli uffici AI
SODK CDAS CDOS	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
	Inclusion Handicap
ASIP	Schweizerischer Pensionskassenverband Association suisse des Institutions de prévoyance Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
	EXPERTsuisse
SKPE CSEP	Schweizerische Kammer der Pensionskassen-Experten Chambre Suisse des Actuaires-Conseils
SVV ASA ASA	Schweizerischer Versicherungsverband Association Suisse d'Assurances Associazione svizzera d'assicurazioni
VVP	Verband Verwaltungsfachleute für Personalvorsorge Association de spécialistes en gestion de la prévoyance en faveur du personnel
	Sicherheitsfonds BVG Fonds de garantie LPP Fondo di garanzia LPP
	Stiftung Auffangeinrichtung BVG Fondation institution supplétive LPP Fondazione istituto collettore LPP
inter-pension	Interessengemeinschaft autonomer Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen Communauté d'intérêts des institutions de prévoyance autonomes collectives et communes
	Konferenz der kantonalen BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörden Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP et des fondations Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza LPP e delle fondazioni

KGAST	Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen
CAFP	Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement
SUVA	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA
CNA	Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

5. Weitere Interessierte

Autres avis

Altri interessati

BVK	Personalvorsorge des Kantons Zürich
	compenswiss
CP	Centre patronal
NODE	Caisse de compensation 61 VAK
	SVA Graubünden ECAS Grisons IAS Grigioni
	SVA Zürich ECAS Zurich IAS Zurigo